

**D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7546**

**Determinazioni in ordine all'attivazione di progetti finalizzati a sostenere l'inserimento lavorativo e l'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza prese in carico dalle reti territoriali interistituzionali anti-violenza - programma regionale rivolto agli enti locali capifila di reti territoriali anti-violenza che hanno presentato domanda di sottoscrizione di accordo di collaborazione con regione lombardia ai sensi della d.g.r. 5878 del 28 novembre 2016**

**LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge regionale 3 luglio 2012, n. 11, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza», e in particolare l'art. 1 - Principi e finalità, che:

- pone alla base dell'azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona;
- riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani e un attacco all'invulnerabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che la genera e la diffonde;
- riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa;
- condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni Forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere;

Visto inoltre che all'art. 2 della suddetta l.r. n. 11/2012 la Regione Lombardia pone tra i suoi obiettivi la promozione, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il costante coinvolgimento oltre che la collaborazione con le istituzioni delle associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della solidarietà;

Visto l'art. 3, comma 3, della legge suindicata, che prevede che la Regione promuova la stipula di protocolli d'intesa con gli enti pubblici, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, la direzione scolastica regionale, gli uffici scolastici provinciali, le forze dell'ordine, l'autorità giudiziaria e l'amministrazione penitenziaria e ogni altro soggetto che opera nel campo della protezione e tutela delle donne vittime di violenza;

Visto l'art. 7 della l.r. n. 11/2012, che indica gli interventi anti-violenza previsti:

- a) progetti personalizzati di uscita dalla violenza o dal maltrattamento volti al superamento della situazione di disagio e al recupero dell'autonomia;
- b) progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture di pronto intervento, case rifugio e comunità di accoglienza quali strutture di ospitalità temporanea, forme di ospitalità autonome anche basate sulla solidarietà tra le donne, rivolti alle donne sole o con figli minori che si trovano in situazioni di pericolo per l'incolumità psichica e fisica propria e dei figli minori e per garantire insieme a un domicilio temporaneo sicuro un progetto personalizzato complessivo, teso all'inclusione sociale e che comprenda la necessaria assistenza psicologica delle donne o di eventuali figli;
- c) progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture-alloggio temporanee, individuali e collettive, nelle quali possono essere ospitate anche donne sole o con figli minori che, nella fase successiva a quella di pericolo per l'incolumità propria e dei figli minori, necessitano di un periodo di tempo determinato per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa;

Vista la d.c.r.n. 894 del 10 novembre 2015, con cui il Consiglio regionale ha approvato il «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018», che al punto 2.2 prevede tra le sue finalità strategiche il consolidamento e lo sviluppo delle Reti territoriali interistituzionali anti-violenza, attraverso la prosecuzione delle sperimentazioni attivate per quanto riguarda la presa in carico delle donne vittime di violenza, la definizione di progetti personalizzati volti alla fuoriuscita dalla violenza e al recupero dell'autonomia;

Preso atto che, ai sensi del «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018», par. 3.2, la «priorità del lavoro di Rete è quella di collocare la donna al centro degli interventi e delle azioni, a partire dal primo accesso e fino alla definizione, concordata con la donna, del percorso verso l'autonomia. Gli interventi di accesso, accoglienza, valutazione del rischio, presa in carico e protezione si effettuano in accordo con le singole interessate e nel pieno rispetto della loro volontà, costruendo con ciascuna percorsi personalizzati che vadano anche verso il reinserimento sociale, lavorativo e professionale della donna»;

Preso atto che, il «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018» indica che il progetto personalizzato di fuoriuscita dalla violenza dovrà prevedere le modalità di collaborazione con altri enti, ad esempio contatti con eventuali aziende o associazioni per l'inserimento lavorativo e per l'autonomia abitativa, enti locali per la presa in carico sociale, l'attivazione di interventi dei servizi sociali anche disponibili per eventuali figli/e minori a carico (par. 4.1);

Vista la d.g.r. n. 5878 del 28 novembre 2016, «Determinazioni in ordine all'attivazione di nuove Reti territoriali interistituzionali anti-violenza e di nuovi centri anti-violenza all'interno di Reti già attive, finalizzate allo sviluppo dei servizi e delle azioni per la prevenzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - VII provvedimento attuativo del «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018»;

Visto il d.d.u.o. n. 13333 del 15 dicembre 2016, «Impegno e contestuale liquidazione alle ATS delle risorse finalizzate all'attivazione di nuove Reti territoriali interistituzionali anti-violenza e di nuovi centri anti-violenza, e allo sviluppo dei servizi e delle azioni per la prevenzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne ai sensi della d.g.r. n. 5878 del 28 novembre 2016»;

Visto il d.d.u.o. n. 2167 del 1 marzo 2017, «Modalità attuative per l'attivazione di nuove Reti territoriali interistituzionali anti-violenza e di nuovi centri anti-violenza all'interno di Reti già attive mediante la sottoscrizione di accordi di collaborazione finalizzati allo sviluppo dei servizi e delle azioni per la prevenzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne di cui alla d.g.r. n. 5878 del 28 novembre 2016»;

Preso atto che entro il 29 settembre 2017, scadenza del termine previsto dalla d.g.r. n. 6767 del 22/6/17, sono pervenute entro il 29 settembre alle ATS di riferimento n. 8 (otto) domande di sottoscrizione degli accordi di collaborazione presentate dai seguenti enti locali capifila di Reti territoriali interistituzionali di nuova costituzione:

**ATS Bergamo**

1. Comune di San Pellegrino Terme
2. Comune di Seriate

**ATS Brescia**

3. Comune di Palazzolo sull'Oglio
4. Comune di Desenzano del Garda
5. Comunità Montana di Valle Trompia

**ATS Milano Città Metropolitana**

6. Comune di Melzo
7. Comune di Rho
8. Comune di San Donato Milanese

Preso atto che il d.p.c.m. del 25 novembre 2016, «Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità previste dal paragrafo 4 del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93», indica quali linee d'azione per l'utilizzo delle risorse di cui alla lettera a) b) c) e d) dell'art. 1 le seguenti quattro linee d'azione:

1. Formazione, anche avvalendosi della professionalità delle operatrici dei centri anti-violenza, del personale sanitario e socio-sanitario che presta servizio presso i Dipartimenti emergenza e i Pronto Soccorso degli ospedali;
2. Implementazione dei sistemi informativi relativi ai dati sul fenomeno della violenza, ivi compreso il numero di centri e case, al fine di agevolare la trasmissione alla banca dati nazionale sul fenomeno della violenza;
3. Inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza;

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 22 dicembre 2017

4. Interventi finalizzati all'autonomia abitativa per le donne vittime di violenza, anche attraverso un accesso agevolato all'edilizia residenziale pubblica;

Preso atto che con il suindicato d.p.c.m. alla Regione Lombardia sono state assegnate risorse pari a € 1.839.500,00 e che la stessa Regione Lombardia ha definito il previsto Piano Programmatico, destinando alla sua realizzazione un cofinanziamento regionale pari a euro 370.000,00, a valere sugli esercizi di bilancio 2018 e 2019, per l'attivazione delle 4 linee d'azione previste, e che pertanto le risorse complessive allocate ammontano a euro 2.209.500,00;

Visto il Piano programmatico predisposto dalla Regione Lombardia per il periodo 2017/2019 in attuazione del d.p.c.m. suindicato e inviato il 9 maggio 2017, con nota prot. J1.2017.0011279, al Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la presa d'atto, così come previsto dall'art. 2, comma 5 del già citato d.p.c.m.;

Vista la delibera 6947 del 24 luglio 2017, «Determinazioni in ordine all'attivazione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo e all'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza», che ha già assegnato ai Comuni capifila delle 18 reti territoriali interistituzionali anti violenza le risorse nazionali e regionali per la realizzazione dell'azione 3 (inserimento lavorativo) e dell'azione 4 (autonomia abitativa), di cui al citato piano programmatico regionale, per un importo complessivo pari a € 1.609.500;

Valutata la necessità, al fine di omogeneizzare gli interventi regionali fra tutte le Reti Territoriali anti violenza, di destinare con il presente provvedimento risorse pari a euro 512.511,00, disponibili sul capitolo 12.08.104.10416 del bilancio regionale, esercizio 2017, agli otto nuovi Comuni capifila delle Reti territoriali anti violenza che hanno presentato domanda per la sottoscrizione di accordi di collaborazione con la Regione ai sensi della citata d.g.r.n. 5878 del 28 novembre 2016, così suddivise:

- € 307.506,60 sull'azione 3 - Inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza
- € 205.004,40 sull'azione 4 - Interventi finalizzati all'autonomia abitativa per le donne vittime di violenza;

Stabilito di ripartire le risorse ammontanti a € 512.511,00 tra gli 8 enti locali capifila di nuove Reti anti violenza (per le azioni 3) e le azioni 4) nel seguente modo:

- il 70% sulla base della popolazione complessiva residente sul territorio di riferimento di ogni Rete territoriale interistituzionale;
- il 30% quale quota fissa da ripartire in modo uguale tra le 8 Reti anti violenza;

Rilevato che il presente intervento si configura come sostegno alle persone fisiche e non si intendono concedere agevolazioni, nemmeno indirettamente, a soggetti che svolgono attività economica come definita nella Comunicazione sulla nozione di aiuto della Commissione Europea 2016/C 262/01, punto 2, «Nozione di impresa e attività economica», e che pertanto l'intervento non rileva ai fini dell'applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato;

Ritenuto necessario demandare alle ATS le attività relative alla gestione operativa, amministrativa e contabile degli interventi, così come definite nel documento «Criteri generali per l'attivazione di azioni a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza in attuazione del d.p.c.m. del 25 novembre 2016 - Programma regionale destinato alle nuove Reti territoriali interistituzionali anti violenza di cui alla d.g.r.n. 5878 del 28 novembre 2016», allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e più precisamente l'attività concernente l'istruttoria e la verifica dei requisiti formali delle domande presentate dagli enti locali capifila;

Valutata la necessità di trasferire le risorse, sulla base degli specifici indicatori suindicati, alle tre ATS di riferimento (Brescia, Bergamo, Milano Città Metropolitana), delle otto nuove Reti territoriali;

Rilevato che il presente intervento non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato in quanto i beneficiari finali sono persone fisiche ed i soggetti gestori sono Enti pubblici;

Ritenuto di rinviare a successivi provvedimenti della Direzione competente l'assunzione di tutti gli atti operativi necessari per il raggiungimento delle finalità indicate nella presente deliberazione;

Ritenuto di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché sul sito [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it), nella sezione Trasparenza, adem-

piendo agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il documento «Criteri generali per l'attivazione di azioni a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza in attuazione del d.p.c.m. del 25 novembre 2016 - Programma regionale destinato alle nuove Reti territoriali interistituzionali anti violenza di cui alla d.g.r.n. 5878 del 28 novembre 2016», allegato A) al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di destinare € 512.511,00 agli 8 enti locali capifila delle nuove Reti territoriali interistituzionali anti violenza per interventi finalizzati all'inserimento lavorativo e all'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza, come descritti in premessa;

3. di stabilire che le risorse trovano copertura sul capitolo del bilancio regionale 12.08.104.10416: € 512.511,00, esercizio 2017;

4. di stabilire le risorse regionali pari a € 512.511,00 per le azioni 3 «Inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza» e 4 «interventi finalizzati all'autonomia abitativa» saranno ripartite tra le otto nuove Reti territoriali anti violenza nel seguente modo:

- il 70% sulla base della popolazione complessiva residente sul territorio di riferimento della Rete territoriale interistituzionale;
- il 30% quale quota fissa da ripartire in modo uguale tra le 8 Reti anti violenza;

5. di rinviare a successivi provvedimenti della Direzione competente l'assunzione di tutti gli atti operativi necessari per il raggiungimento delle finalità indicate nella presente deliberazione;

6. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché sul sito della Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it), nella sezione Trasparenza, adempiendo agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

----- • -----

Allegato A)

**Criteria generali per l'attivazione di azioni a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza in attuazione del d.p.c.m. del 25 novembre 2016 - Programma regionale destinato alle nuove Reti territoriali interistituzionali anti violenza di cui alla d.g.r. n. 5878 del 28/11/2016****1. FINALITÀ E OBIETTIVI**

Ai sensi del *Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018*, par. 3.2, la «priorità del lavoro di Rete è quella di collocare la donna al centro degli interventi e delle azioni, a partire dal primo accesso e fino alla definizione, concordata con la donna, del percorso verso l'autonomia. Gli interventi di accesso, accoglienza, valutazione del rischio, presa in carico e protezione si effettuano in accordo con le singole interessate e nel pieno rispetto della loro volontà, costruendo con ciascuna percorsi personalizzati che vadano anche verso il reinserimento sociale, lavorativo e professionale della donna».

In linea con tale disposizione e con il *Piano Programmatico 2017/2019* redatto ai sensi dell'art. 2, comma 5 del d.p.c.m. 25 novembre 2016, «Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, previste al paragrafo 4 del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'art. 5 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93», la Regione Lombardia intende sviluppare e sostenere azioni volte a promuovere percorsi finalizzati all'inserimento lavorativo e all'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza prese in carico dalle nuove Reti territoriali interistituzionali anti violenza costituite sul territorio regionale ai sensi della d.g.r. n. 5878 del 28/11/2016, attraverso due specifiche linee d'azione, di seguito descritte.

**Azione 3 - Interventi finalizzati all'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza**

- Promuovere percorsi di autonomia e inclusione socio-lavorativa di donne vittime di violenza
- Promuovere una modalità di lavoro integrato e interdisciplinare all'interno delle Reti territoriali che coinvolga centri per l'impiego e operatrici/operatori regionali accreditati per l'erogazione di servizi al lavoro e alla formazione, il sistema cooperativo e delle imprese sociali, le organizzazioni sindacali e datoriali
- Formare gli operatori/trici dei centri per l'impiego e gli operatori accreditati al sistema regionale formazione e lavoro per valorizzare le risorse individuali delle donne prese in carico dai Centri anti violenza
- Valorizzare e ottimizzare le misure e i programmi europei, nazionali, regionali e locali di politica attiva per il lavoro, in un'ottica di integrazione delle misure e delle risorse

**Azione 4 - Interventi finalizzati all'autonomia abitativa per le donne vittime di violenza**

- Favorire l'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza quale condizione essenziale per la fuoriuscita da situazioni di rischio o violenza
- Sostenere l'autonomia abitativa come alternativa alla messa in protezione delle donne in casi in cui la valutazione del rischio non risulti elevata
- Promuovere e sostenere differenti soluzioni abitative in grado di rispondere alle esigenze delle donne.
- Favorire l'accesso al patrimonio abitativo pubblico delle donne vittime di violenza prese in carico dalle Reti

## 2. SOGGETTI DESTINATARI

Enti locali capifila di Reti territoriali anti violenza attive sul territorio regionale che hanno presentato domanda per la sottoscrizione degli accordi di collaborazione finalizzata all'attivazione di nuove Reti territoriali, ai sensi della d.g.r. n. 5878 del 28 novembre 2016, «Determinazioni in ordine all'attivazione di nuove reti territoriali interistituzionali anti violenza e di nuovi centri anti violenza all'interno di reti già attive, finalizzate allo sviluppo dei servizi e delle azioni per la prevenzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - VII provvedimento attuativo del "Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018"».

## 3. MODALITÀ DI ACCESSO ALLE RISORSE

La prima tranche delle risorse sarà liquidata solo a seguito:

- della sottoscrizione dell'accordo di collaborazione tra la Regione e gli enti locali capifila delle 8 Reti territoriali anti violenza costituite ex d.g.r. n. 5878 del 28/11/2016
- dell'accettazione da parte della Regione della *scheda programmatica* definita dall'ente capofila in accordo con i partner della Rete territoriale interistituzionale anti violenza e con la collaborazione dei soggetti pubblici e privati accreditati competenti nelle materie di cui alle azioni 3 e 4. La scheda programmatica deve indicare obiettivi, modalità attuative, risorse disponibili, modalità operative e la tempistica per l'attuazione del programma, nonché tutte le azioni di monitoraggio.

## 4. SOGGETTI BENEFICIARI

Beneficiarie finali delle azioni sono le donne vittime di violenza prese in carico dai centri anti violenza, con cui gli enti locali capifila delle Reti territoriali interistituzionali hanno attivato apposite convenzioni.

Per fruire degli interventi, le destinatarie delle azioni devono possedere i requisiti sotto descritti.

### Requisiti per accedere al percorso di inserimento lavorativo di cui all'Azione 3

Gli interventi sono destinati a:

- **donne disoccupate o inoccupate** prese in carico dai centri anti violenza aventi convenzioni attive con i comuni capifila di cui alla d.g.r. n. 5878 del 28/11/2016, il cui progetto personalizzato preveda il miglioramento della loro condizione socio-economica attraverso la riqualificazione e l'inserimento lavorativo
- **donne occupate** prese in carico dai centri anti violenza aventi convenzioni attive con i comuni capifila di cui alla d.g.r. n. 5878 del 28/11/2016, il cui progetto personalizzato preveda il miglioramento della loro condizione socio-economica e professionale.

### Risultano prioritarie le seguenti condizioni:

- la presenza di uno o più figli minori o disabili;
- l'inserimento in una casa rifugio o struttura di accoglienza;
- la condizione di disoccupata.

### Requisiti per accedere agli interventi finalizzati all'autonomia abitativa di cui all'Azione 4

Gli interventi sono destinati alle:

- **donne** prese in carico da centri anti violenza aventi convenzioni attive con gli enti locali capifila di cui alla d.g.r. n. 5878 del 28/11/2016, **che non dispongono di un alloggio o per**

**cui l'utilizzo dell'alloggio è divenuto impraticabile per ragioni connesse alla situazione di violenza e alla loro sicurezza.**

**Risultano prioritarie le seguenti condizioni:**

- presenza di uno o più figli minori o disabili;
- inserimento in una casa rifugio o struttura di accoglienza;
- situazione economica di maggiore svantaggio;

## **5. INTERVENTI AMMISSIBILI**

### **Azione 3: interventi finalizzati all'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza**

Gli interventi volti al reinserimento lavorativo dovranno essere realizzati attraverso progetti personalizzati che prevedano politiche del lavoro attive e passive.

A titolo esemplificativo, gli interventi potranno appartenere alle tipologie seguenti:

- Orientamento,
- Analisi delle competenze e bilancio professionale
- Formazione/ri-qualificazione
- Ricerca delle opportunità di lavoro
- Stage e tirocini
- Inserimento lavorativo
- Percorsi per favorire l'autoimprenditorialità e accesso al micro credito

Il valore economico del contributo per il sostegno all'inserimento lavorativo e alle politiche attive al lavoro per le donne vittime di violenza prese in carico dai centri anti violenza, con i requisiti indicati precedentemente, non può superare la somma di € 4.000,00 per donna.

Le politiche passive possono prevedere misure quali indennità di partecipazione (per i percorsi formativi e di inserimento lavorativo) fino a un massimo di € 300,00 al mese per massimo 6 mesi per le donne prive di qualunque forma di reddito, aumentabili fino a € 500,00 in presenza di figli. Questa indennità è rivolta esclusivamente alle donne inserite in un percorso di politiche attive del lavoro ed è alternativa all'indennità di partecipazione fruibile attraverso la dote unica lavoro finanziata mediante il POR FSE 2014-2020.

Sono riconosciuti rimborsi spese per il trasporto verso i luoghi per la formazione e l'inserimento lavorativo o spese a supporto della conciliazione vita-lavoro.

### **Azione 4: interventi finalizzati all'autonomia abitativa per le donne vittime di violenza**

Le Reti anti violenza dovranno definire specifici progetti coerentemente con le risorse assegnate e le caratteristiche delle donne prese in carico.

Le Reti territoriali anti violenza attiveranno gli strumenti che riterranno più idonei, quali utilizzo del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, housing sociale, programmi a canone concordato/calmierato e l'utilizzo di appartamenti nel libero mercato.

L'autonomia abitativa sarà sostenuta attraverso contributi per:

- canoni d'affitto
- spese condominiali e spese per utenze

Il valore economico del contributo destinato alle donne prese in carico dai centri anti violenza per l'abbattimento del canone di locazione e per il riconoscimento delle spese sarà riconosciuto con le seguenti modalità:

- da 1 a 8 mesi, l'80 % del canone di locazione fino a un massimo di € 3.200
- da 9 a 12 mesi, il 50 % del canone di locazione fino a un massimo di € 1.000
- le spese condominiali e le spese per le utenze sono riconosciute fino a un massimo di € 3.000,00

Il contributo può essere erogato per una durata massima di 12 mesi.

## **6. II RUOLO DELLE ATS**

La gestione dell'attività amministrativa e contabile secondo le procedure e le modalità previste dalla Regione Lombardia viene demandata alle ATS, in coerenza con quanto già previsto dalla d.g.r. 5878 del 28/11/2016.

## **7. DOTAZIONE FINANZIARIA**

Le risorse destinate al presente programma regionale ammontano complessivamente a € 512.511,00, così suddivisi:

- Azione 3 - Inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza: € 307.506,60
- Azione 4 - Interventi finalizzati all'autonomia abitativa per le donne vittime di violenza: € 205.004,40

Le risorse trasferite alle tre ATS di riferimento saranno ripartite tra le 8 nuove Reti territoriali interistituzionali antiviolenza, attivate ai sensi della DGR 5878 del 28/11/2016 nel seguente modo:

- il 70% sulla base della popolazione complessiva residente sul territorio di riferimento della Rete territoriale;
- il 30% a titolo di quota fissa da ripartire in modo uguale tra le Reti antiviolenza

## **8. TEMPISTICA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RISORSE DEL PROGRAMMA REGIONALE**

- Entro maggio 2018: trasmissione della scheda programmatica e trasferimento del 60% delle risorse da parte delle ATS
- Entro maggio 2019: trasmissione della rendicontazione finalizzata all'erogazione del saldo pari al 40%